

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AGRICOLTURA 19 gennaio 2016, n. 4

OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”.

Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Reg. (UE) n.1308/2013. D.M. n. 15938 del 20/12/2013.

Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alle campagne 2015/2016 - 2016/2017.

Termini per la presentazione delle domande di aiuto.

Il giorno 19 gennaio 2016, in Bari, nella Sezione Agricoltura in Lungomare Nazario Sauro, n. 45/47,

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTA l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA l’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Servizio Produzioni Arboree ed erbacee;

VISTO il Reg. (CE) n. Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante “organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n. 1234/07 del 22 ottobre 2007;

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che detta disposizioni sull’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Piano Nazionale di Sostegno predisposto sulla base dell’accordo intervenuto nel corso della riunione della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 20 marzo 2008 approvato dalla commissione UE con nota n. Agri D/23810 del 3 ottobre 2008;

VISTO il Decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010, che ha sta-

bilito disposizioni applicative del suddetto D. Lgs. n. 61/2010, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTA la Legge regionale n.28/2006, “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;

VISTO il Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009 “L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;

VISTA la DGR n. 2506 del 15 novembre 2011 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare - valutazione di congruità nel settore agricolo. Disciplina transitoria”;

VISTA la DGR n. 1337 del 16 luglio 2013 “Approvazione linee guida valutazione di congruità in agricoltura (DGR n. 2506 del 15/11/2011)”;

VISTA la L.R. n. 14 del 4/8/2004 che all’art. 47 ha disciplinato la “*Gestione della riserva regionale dei diritti di impianto vigneti*”;

VISTA la L. R. n.40/2015, art. 6 che apporta modifiche e integrazioni all’art.47 della L.R. 4 agosto 2004, n.14;

VISTA la DGR n. 2492 del 30/12/2015 avente ad oggetto: “*Reg. CE 1234/2007 e Reg. UE 1308/2013. Decreti Mipaaf n. 1213 del 19 febbraio 2015 e n. 12272 del 15/12/2015: disposizioni regionali relative alla gestione dei diritti di reimpianto vigneti.*”.

VISTO il Decreto ministeriale n. 15938 del 20/12/2013 concernente disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

VISTA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 5 dicembre 2013;

VISTE le Circolari AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2008.1497 del 17/10/2008 e ACIU 2010.32 del 15 gennaio 2010 di Attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 4615 del 5 agosto 2014 e s.m.i, recante disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;

VISTE le Istruzioni Operative AGEA O.P. n. 51 prot. n. UMU.2015.1884 del 25 novembre 2015, avente ad oggetto “O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2015/2016”;

VISTA la Circolare AGEA Coordinamento prot. ACIU.2016.19 del 15/01/2016 avente per oggetto “*Reg. (UE) n. 1308/2013 - misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti - modifica del termine di presentazione delle domande 2016*”;

RITENUTO necessario, pertanto, approvare le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a valere sulle risorse finanziarie afferenti alle campagne 2015/2016 - 2016/2017;

CONSTATATO che il prezziario regionale approvato con DDS n.541 del 30/12/2014, pubblicata nel BURP n. 2 del 08/01/2015, con riferimento alle diverse tipologie di intervento ammissibili ai benefici ai sensi del presente avviso, riporta prezzi unitari congrui ed applicabili anche agli interventi relativi al presente bando biennale;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 3280 del 22 maggio 2015, concernente “ *Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all’anno 2016*”, che ha assegnato alla Regione Puglia per l’attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti risorse finanziarie pari ad Euro 13.502.872;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:

- approvare, con riferimento alle risorse finanziarie della campagna 2015/2016 e a quelle che saranno assegnate per la campagna 2016/2017, le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, riportate nell’Allegato A, composto da n. 34 pagine, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- confermare l’utilizzo per il presente avviso del prezziario regionale approvato con DDS n.541 del 30/12/2014, pubblicata nel BURP n. 2 del 08/01/2015;
- dare atto che gli aiuti previsti per la realizzazione dei progetti della Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” saranno erogati direttamente dall’AGEA (Organismo Pagatore Nazionale);
- di stabilire che, a seguito dell’assegnazione delle risorse finanziarie per la campagna 2016/2017 da parte del MIPAAF e dell’emanazione delle istruzioni operative AGEA relative alla campagna 2016/2017, qualora ritenuto necessario, il presente avviso sarà adeguato con specifico provvedimento dirigenziale a quanto stabilito con le stesse.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
- di approvare, con riferimento alle risorse finanziarie della campagna 2015/2016 e a quelle che saranno assegnate per la campagna 2016/2017, le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, riportate nell’Allegato A, composto da n. 34 pagine, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di confermare l'utilizzo per il presente avviso del prezziario regionale approvato con DDS n.541 del 30/12/2014, pubblicata nel BURP n. 2 del 08/01/2015;
- di dare atto che gli aiuti previsti per la realizzazione dei progetti della Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" saranno erogati direttamente dall'AGEA (Organismo Pagatore Nazionale);
- di stabilire che, a seguito dell'assegnazione delle risorse finanziarie per la campagna 2016/2017 da parte del MIPAAF e dell'emanazione delle istruzioni operative AGEA relative alla campagna 2016/2017, qualora ritenuto necessario, il presente avviso sarà adeguato con specifico provvedimento dirigenziale a quanto stabilito con le stesse.
- di incaricare il Servizio Produzioni arboree ed erbacee a trasmettere il provvedimento a:
 - Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
 - Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea;
 - AGEA Coordinamento;
 - Servizi Provinciali dell'Agricoltura della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà disponibile nel banner regione puglia/strutture regionale/ Servizio produzioni arboree ed erbacee/Misura Ristrutturazione vigneti/campagna 2015/2016;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito ufficiale del Servizio Produzioni arboree ed erbacee.
- e) sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- f) il presente atto, composto da n. 5 (cinque) pagine timbrate e vidimate, dall'allegato A, composto da n. 34 pagine, timbrate e vidimate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Agricoltura;
- g) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente della Sezione Agricoltura
Dott. Giuseppe D'Onghia



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA
DELL'AMBIENTE**

SEZIONE AGRICOLTURA

SERVIZIO PRODUZIONI ARBOREE ED ERBACEE

Il presente allegato è composto
da n. 34 fogli
Il Dirigente della Sezione Agricoltura
Dott. Giuseppe D'Onghia

ALLEGATO "A"

OCM Vino - Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti"
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
Reg. (UE) n.1308/2013
D.M. n.15938 del 20/12/2013

**Disposizioni regionali di attuazione
campagne 2015/2016 - 2016/2017**

Sommario

1. Riferimenti normativi
2. Premessa
3. Termini e definizioni
4. Obiettivi
5. Soggetti beneficiari
6. Condizioni di ammissibilità
7. Indicazioni tecniche di intervento
 - 7.1 Localizzazione degli interventi
 - 7.2 Varietà
 - 7.3 Forme di allevamento
 - 7.4 Densità di impianto
 - 7.5 Superfici minime di intervento
 - 7.6 Operazioni non ammissibili a finanziamento
8. Tipologie degli interventi e azioni ammissibili
9. Definizione del sostegno
10. Presentazione delle domande di aiuto
 - 10.1 Modalità di compilazione delle domande tramite portale SIAN
11. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
12. Priorità, criteri di selezione delle domande e formulazione della graduatoria regionale
13. Istruttoria tecnico-amministrativa
 - 13.1 Verifica sulla ricezione del plico e sulla ricevibilità della domanda di aiuto
 - 13.2. Ammissibilità: controllo tecnico – amministrativo
 - 13.2.1 Controllo in loco (ex-ante)
14. Finanziabilità delle domande di aiuto
15. Pagamento dell'aiuto
16. Certificazione antimafia
17. Eleggibilità delle spese
18. Termine dei lavori e richiesta di collaudo
19. Proroga del termine dei lavori
20. Varianti
21. Restituzioni
22. Impegni del beneficiario
23. Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare
24. Condizionalità
25. Interventi ricadenti negli ambiti territoriali individuati come zone pSic, Zps, Parchi e Riserve Naturali
26. Comunicazione degli anticipi ricevuti
27. Ricorsi
28. Responsabile del procedimento
29. Norma di rinvio

Allegati

- Modello 1: Richiesta credenziali di accesso al portale SIAN
- Modello 2: Richiesta autorizzazione accesso e consultazione fascicoli aziendali

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa Comunitaria

- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 al titolo VI "Condizionalità" conferma l'obbligo per ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti di rispettare i criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali.

Normativa Nazionale

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, n.15938 del 20/12/2013 concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- Programma Nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2013;
- Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 3280 del 22/05/2015 concernente *"Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2016"*;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole n. 4615 del 5 agosto 2014 e s.m.i recante disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;
- D.M. 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
- Decreto MiPAAF n. 1213 del 19 febbraio 2015 recante *"Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli"*;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n.12272 del 15/12/2015 recante *"Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli"*.

Circolari AGEA

- Circolari AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2008.1497 del 17/10/2008 e ACIU 2010.32 del 15 gennaio 2010 di Attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti;
- Circolare AGEA O.P. n. 27 prot n. UMU. 2010.1091 del 14/07/2010 e s. m.i. – Procedura delle garanzie informatizzate;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2011.143 del 17 febbraio 2011, avente per oggetto: *“VITIVINICOLO - Istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia”*;
- Circolare ACIU.2014.704 del 31/10/2014 e s.m.i. di attuazione del DM n. 4615 del 5 agosto 2014 sulle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;
- Istruzioni Operative AGEA O.P. n. 51 prot. n. UMU.2015.1884 del 25 novembre 2015, avente ad oggetto: *“O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2015/2016*;

Normativa Regionale

- DGR n.1419 del 26 settembre 2003 avente ad oggetto *“Procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell’Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000.”*;
- L. R. n.28/2006, *“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”*;
- Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009 *“L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”*;
- DGR n. 2506 del 15 novembre 2011 *“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare - valutazione di congruità nel settore agricolo. Disciplina transitoria”*;
- DGR n. 1337 del 16 luglio 2013 *“Approvazione linee guida valutazione di congruità in agricoltura (DGR n. 2506 del 15/11/2011)”*; L. R. n.40/2015, art. 6 che apporta modifiche e integrazioni all’art.47 della L.R. 4 agosto 2004, n.14;
- DGR n. 2492 del 30/12/2015 avente ad oggetto: *“Reg. CE 1234/2007 e Reg. UE 1308/2013. Decreti Mipaaf n. 1213 del 19 febbraio 2015 e n. 12272 del 15/12/2015: disposizioni regionali relative alla gestione dei diritti di reimpianto vigneti.”*.

2. PREMESSA

La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è prevista nell’ambito del Programma Nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018.

Le presenti *Disposizioni regionali* disciplinano le modalità applicative delle disposizioni comunitarie della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, definita all’art. 46 del Reg. CE 1308/2013 e all’art. 7 del Reg. CE 555/08 e s.m.i..

L'applicazione di tale regime è definita dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 15938 del 20 dicembre 2013 e s.m.i.

Il presente avviso ha validità biennale e dispone le condizioni di accesso agli aiuti con riferimento alle risorse finanziarie assegnate per le campagne 2015/2016 e 2016/2017.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti *“Disposizioni regionali di attuazione”* si applicano le seguenti definizioni:

- **AGEA Coordinamento:** Organismo di Coordinamento AGEA;
- **OP AGEA:** Organismo Pagatore Agea con sede legale in Via Palestro,81 - 00185 ROMA;
- **Appezamento viticolo:** insieme di particelle catastali contigue riconducibili al medesimo conduttore;
- **Azione:** insieme delle operazioni volte a realizzare una o più tipologie di intervento ricomprese in un progetto di riconversione o ristrutturazione delle superfici vitate.
- **Beneficiario:** persona fisica o giuridica che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto;
- **CAA:** Centro di Assistenza Agricola autorizzato.
- **Campagna vitivinicola:** campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.
- **Coltivatore diretto:** ai sensi della Legge 2 giugno 1961 n. 454 art. 48 e Legge 26 maggio 1965 n. 590 art. 31) è coltivatore diretto colui che dedica abitualmente la propria attività lavorativa alla manuale coltivazione del fondo apportando direttamente e con la collaborazione delle unità attive familiari almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale.
- **Conduttore:** persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo.
- **CUAA:** Codice unico di identificazione delle aziende agricole. è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
- **Diritto di reimpianto:** il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione. I diritti di reimpianto sono determinati sulla base della definizione di superficie vitata stabilita dal D.M. 16/10/2010.

In attuazione del Reg. (UE) n. 1308/13, a partire dal 1 gennaio 2016, i vigneti di uva da vino possono essere reimpiantati solo se è stata concessa un'autorizzazione ai sensi D.M. n. 1213 del 19/02/2015 e D.M. 12272 del 15/12/2015.

Si precisa, pertanto, che i diritti di reimpianto detenuti dai produttori, preventivamente all'utilizzo, dovranno essere convertiti in autorizzazioni, secondo quanto previsto dalla norma nazionale e regionale.

- **Ente Istruttore:** Servizio Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, che effettua le verifiche di ricevibilità e l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di aiuto.
- **Estirpazione:** eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.
- **Impianto:** messa a dimora definitiva di barbatelle di vite per la produzione di uva da vino.
- **Imprenditore agricolo:** ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

- **Mi.P.A.A.F.:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea – Ex PIUE VIII - Settore vitivinicolo.
- **Reimpianto anticipato:** coesistenza di un vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare, per un massimo di tre campagne dalla messa a dimora delle viti e, comunque, non oltre tre anni dalla data di comunicazione di inizio lavori come previsto dalle azioni A3 e B3. Tali azioni sono consentite solo qualora il richiedente dimostri di non possedere diritti di impianto ovvero di possederne in numero non sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato.
- **Ristrutturazione e riconversione (dei vigneti):** interventi da realizzare su superfici dell'azienda condotta, e della quale sia comprovabile il legittimo possesso, riguardanti opere di:
 - riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto, o il sovrainnesto);
 - ristrutturazione (realizzabile mediante il reimpianto e diversa collocazione);
 - miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti realizzata con modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, ecc.).
- **Schedario viticolo:** è lo strumento previsto dall'art. 185 bis del Reg. (CE) del Consiglio n.1234/2007, dal Reg. (CE) applicativo della Commissione n. 436/2009 e dal D.M. 16/12/2010;
- **S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo):** il Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all'art. 61, che anche ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg. 1308/2013, gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C.
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- **Sovrainnesto:** innesto di una vite di uva da vino già precedentemente innestata.
- **Superficie vitata:** è la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti (è possibile considerare superficie vitata le strade di servizio laterali ed intesa al vigneto fino ad un massimo di tre metri). Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti. Esclusivamente ai fini del pagamento dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti la superficie vitata è definita in conformità all'art. 75, par. 1), del Reg. (CE) n. 555/2008 e cioè: *la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.*
- **Unità vitata:** superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale, condotta da una singola azienda, omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto,

presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva, attitudine a produrre vini DOCG, DOC, IGT.

- **Vigneto:** impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico soggetto, che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in ogni caso contigue.

4. OBIETTIVI

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali da non incrementare il potenziale produttivo regionale.

Gli interventi realizzati dovranno, pertanto, perseguire una o più delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione alle esigenze del mercato;
- adottare modelli produttivi che possano esprimere più elevati livelli qualitativi;
- adottare sistemi di gestione viticola che rendano più efficiente ed economica l'attività;
- diffondere le innovazioni nell'impianto e nella gestione dei vigneti;
- ridurre i costi di produzione attraverso l'introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali;
- valorizzare la tipicità dei prodotti e delle tipologie colturali legate al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale.

Tali finalità collimano perfettamente con gli obiettivi regionali di miglioramento della qualità dei vini attualmente prodotti e della diversificazione della tipologia degli stessi, ritenuti entrambi di importanza strategica per il settore.

A garanzia del conseguimento degli obiettivi qualitativi prefissati, i vigneti oggetto di ristrutturazione e riconversione vigneti dovranno essere iscritti allo schedario viticolo e dovranno essere idonei a concorrere alla produzione di una determinata tipologia di vino DO/IG, in relazione a quanto previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari dell'aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti sono persone fisiche o giuridiche che alla data di presentazione della domanda conducono, in qualità di titolare/legale rappresentante, una:

- a) impresa individuale agricola
 - titolare di partita IVA;
 - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva (ove previsto per legge);
- b) società di persone e di capitali esercitanti attività agricola
 - titolare di partita IVA;
 - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva (ove previsto per legge);
- c) cooperativa agricola di conduzione
 - titolare di partita IVA;
 - iscritta all'albo delle società operative agricole.

I richiedenti l'aiuto, al momento della presentazione della domanda, devono condurre vigneti con varietà di uva da vino iscritti allo schedario viticolo o detenere diritti di reimpianto in corso di validità, da convertire in autorizzazioni prima della formale concessione degli aiuti.

Qualora il conduttore non sia pieno proprietario delle superfici oggetto di intervento, la domanda di aiuto deve essere corredata dall'assenso del proprietario /comproprietario/nudo proprietario.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda di aiuto, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di un diritto di reimpianto in corso di validità;

La procedura di conversione del diritto di reimpianto posseduto in autorizzazione all'impianto deve essere completata positivamente preliminarmente all'adozione del provvedimento di concessione degli aiuti.

- b) impegnarsi ad estirpare e reimpiantare un vigneto di pari superficie in suo possesso.

Inoltre, alla data di presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve:

- essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo (impianti, reimpianti, autorizzazioni).
- dimostrare di aver presentato nella campagna in corso ed nelle due campagne precedenti a quella in cui viene presentata la domanda di aiuto, la "*Dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione del vino*", di cui al Reg. (CE) n. 436/2009 ovvero, in caso di omissione di presentazione per cause di forza maggiore, la prescritta documentazione comprovante la causa di forza maggiore così come stabilito dalla normativa comunitaria (Reg.(CE) n. 73/2009);
I soggetti titolari di aziende agricole non vitate che intendono iniziare l'attività viticola non sono tenuti a produrre copia della "*Dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione del vino*";
- dimostrare, nel caso in cui conduttore non è proprietario del fondo su cui intende realizzare gli interventi, il possesso del fondo mediante un diritto reale di usufrutto o un contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato, di durata non inferiore a dieci anni, nonché l'assenso del proprietario/comproprietario/nudo proprietario a realizzare gli interventi e alla presentazione della domanda di aiuto.
Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Si evidenzia che la concessione dell'aiuto è condizionata alla favorevole valutazione del "requisito di congruità" di cui alle "Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura" approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013, pubblicate nel BUPR n.109 del 07/08/2013.

In ogni caso, preliminarmente alla presentazione della domanda, il richiedente deve:

- aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.lvo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.
- registrare ed aggiornare la propria posizione nell'ambito dello schedario viticolo regionale ai sensi del D.M. MIPAAF del 16/12/2010 e aver risolto le eventuali anomalie di allineamento.

I dati degli impianti da ristrutturare e gli eventuali diritti (autorizzazioni) da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale dell'interessato e dello schedario viticolo.

7. INDICAZIONI TECNICHE DI INTERVENTO

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 555/2008, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite.

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti inoltre non si applica:

- alle superfici vitate che abbiano beneficiato di aiuti comunitari e/o statali e/o regionali per interventi di "ristrutturazione e riconversione dei vigneti" nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto della corrente campagna; si precisa che i dieci anni si calcolano a partire dalla data di richiesta di accertamento finale dell'avvenuta esecuzione degli interventi;
- agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 3.000 ceppi/ettaro;
- agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola;
- agli interventi finalizzati alla realizzazione di vigneti allevati a tendone;
- agli interventi finalizzati al sovrainnesto di vigneti con densità inferiore a 3.000 ceppi/ettaro.

7.1 Localizzazione degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione disciplinati dalle presenti disposizioni applicative, possono attuarsi nell'intero territorio della regione Puglia.

Un progetto di ristrutturazione e di riconversione può comprendere vigneti ubicati in diverse province della regione.

7.2 Varietà

Le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite che, in conformità all'Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002, sono riconosciute "idonee alla coltivazione e classificate nella Regione Puglia". L'elenco delle varietà è stato approvato con D.G.R. n.1371 del 04/09/2003, pubblicata nel BURP n.105 del 17/09/2003, e aggiornato con Determinazione Dirigenziale n.22/2013 del Servizio Agricoltura, pubblicata nel BURP n.16 del 31 gennaio 2013.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Nel rispetto della direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione del 17/06/2014 che modifica gli allegati della Direttiva 2000/29/CE, il materiale vivaistico utilizzato per la realizzazione dell'impianto deve essere accompagnato dal passaporto delle piante ZP, se proveniente da regioni o stati membri non inseriti nelle zone protette per *Grapevine flavescentiae dorée* (*flavescenza dorata*).

Per il materiale vegetale (barbatelle e/o marze) da utilizzare per la realizzazione degli interventi deve essere garantito il rispetto delle norme fitosanitarie comunitarie, nazionali e regionali disposte al fine di contrastare la diffusione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia.

7.3 Forme di allevamento

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o integrale la cui tipologia impiantistica dovrà prevedere strutture portanti in grado di sostenere i diversi livelli di meccanizzazione.

Le forme di allevamento ammesse sono quelle verticali (es. guyot, cordone speronato, spalliera, alberello etc..) che consentono di contenere le rese di uva per ettaro.

A riguardo si precisa che l'impianto ad *alberello pugliese* è caratterizzato dalla totale assenza della struttura di sostegno e, pertanto, nel caso di interventi che prevedono tale forma di allevamento il costo relativo all'acquisto di pali, fili, tutori, ecc. non sarà ammissibile agli aiuti.

Non sono ammesse a contributo le forme di allevamento orizzontali (es. tendone).

7.4 Densità di impianto

I vigneti oggetto di interventi di ristrutturazione e riconversione devono avere densità pari o superiore a 3.000 ceppi/ettaro, fatte salve norme più restrittive previste da specifici disciplinari di produzione.

7.5 Superficie minima e massima di intervento ammissibile agli aiuti

La superficie minima ammissibile agli aiuti, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di aiuto, non potrà essere inferiore a 0,50 ettari.

Per le aziende che hanno una SAU vitata inferiore o uguale ad 1 ettaro, la superficie minima ammissibile agli aiuti non può essere inferiore a 0,30 ettari.

In ogni caso la superficie massima ammissibile agli aiuti, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di aiuto, non potrà essere superiore a 10 ettari.

7.6 Operazioni non ammissibili a finanziamento

Le seguenti operazioni non sono ammissibili:

- impianto di irrigazione;
- semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività;
- protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - costruzione di schermi;
 - protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- protezione da uccelli per esempio attraverso:
 - copertura dei filari del vigneto con reti di protezione;
 - macchine per spaventare gli uccelli;
 - protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione;
- costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento;
- passi carrai (strade poderali/interpoderali) sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto.

8. TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI e AZIONI AMMISSIBILI

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento:

- a) la riconversione varietale consistente nel:
 - a1) reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
 - a2) sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.
- b) la ristrutturazione consistente nel:
 - b1) reimpianto del vigneto per la diversa collocazione in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico sia per l'esposizione, che per ragioni climatiche ed economiche;
 - b2) reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella, ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;
- c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. E' esclusa l'ordinaria manutenzione.

Le tipologie di intervento di cui alle predette lettere danno luogo alle azioni ammissibili nella regione Puglia alla misura di ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, così come indicate nella *Tabella 1 "Interventi ammissibili"*.

Tabella 1: Interventi ammissibili

Tipologia intervento	Azione	Descrizione azione
a) – Riconversione Varietale	A1	Estirpazione di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e reimpianto , realizzato sullo stesso appezzamento o su un altro mediante riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
	A2	Reimpianto con diritti in portafoglio (<i>da convertire in autorizzazioni</i>) con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
	A3	Reimpianto anticipato di vigneto mediante riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali
	A4	Sovrainnesto di vigneto di età massima di 15 anni, in buono stato vegetativo, con riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

b) - Ristrutturazione	B1	Estirpazione e reimpianto , con stessa varietà di vite di un vigneto da realizzare: - sulla stessa unità vitata con modifica del sistema di coltivazione; - in una diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche.
	B2	Reimpianto con diritti (<i>da convertire in autorizzazione</i>) realizzati sulla stessa o altra particella e stessa varietà di vite, ma con modifiche al sistema di allevamento;
	B3	Reimpianto anticipato mantenendo la stessa varietà di vite in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche;
c) – Adeguamento del vigneto	C	Adeguamento del vigneto alla meccanizzazione delle operazioni colturali attraverso la modifica delle forme di allevamento e/o delle strutture di sostegno del vigneto già esistente, esclusa l'ordinaria manutenzione.

Qualora si effettuino le azioni di cui alle lettere a) e b) attraverso il **reimpianto**, lo stesso viene effettuato:

- utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del beneficiario, da convertire in autorizzazione;
- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie di suo possesso;
- estirpando un vigneto ed acquisendo la relativa autorizzazione.

In ogni caso si rispettano le procedure in materia di reimpianti previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Con l'azione A3 e B3 "**reimpianto anticipato**" si favorisce la "coesistenza" del vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare, per un massimo di tre anni dalla messa a dimora delle viti oggetto di reimpianto e, comunque, non oltre tre anni dalla data di comunicazione di inizio lavori. Tali azioni sono consentite solo qualora il richiedente dimostri di non possedere diritti di impianto, ovvero in numero non sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato.

L'impegno del produttore ad estirpare un vigneto in coltura pura di un'equivalente superficie vitata entro il termine di tre campagne, viene garantito da una fidejussione bancaria o assicurativa, a favore della Regione Puglia fissata forfettariamente in € 8.000,00 per ettaro, di durata non inferiore a quattro anni rinnovabili automaticamente di sei mesi in sei mesi sino alla comunicazione di svincolo da parte della Regione che avverrà a seguito dell'accertamento di avvenuta estirpazione delle superfici in coesistenza.

In caso di non estirpazione o di estirpazione parziale del vecchio vigneto entro il termine stabilito, l'importo della fidejussione viene incamerato e la superficie non estirpata viene considerata piantata in violazione al divieto di impianto disposto dall'art. 85 octies, par. 1 del Reg.(CE) n. 1234/2007 e quindi è disposta l'estirpazione a spese del conduttore, applicando la sanzione prevista per gli impianti illegali.

Per detta azione non è riconosciuto l'indennizzo per le perdite di reddito di cui al punto 9 delle presenti disposizioni regionali.

Relativamente all'azione A4 "**sovrainnesto**", può essere ammesso solo su vigneti:

- in buono stato vegetativo;
- ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, con non meno di 3.000 ceppi ad ettaro;
- di età inferiore o uguale a 15 (quindici) anni.

Infine, per quanto riguarda l'azione C "**adeguamento**" del vigneto obsoleto a forme di allevamento più idonee alla meccanizzazione o adeguamento delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, esclusa l'ordinaria manutenzione, sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:

- modifica della forma di allevamento per il passaggio dalle forme orizzontali espanse (tendone, ecc.) a forme verticali che mirano ad una riduzione quantitativa delle produzioni a vantaggio della qualità;
- possibilità di modifica della forma di allevamento da alberello a forma di allevamento verticale;
- infittimento del numero di barbatelle per adeguare il sesto ai disciplinari di produzione.
- modificazione delle strutture di sostegno per renderle idonee alla meccanizzazione (pali, fili di ferro) ad esclusione di interventi di mera sostituzione.

Le suddette azioni devono essere completate entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva all'erogazione dell'anticipo, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.

9. DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO

Ai sensi del D.M n.15938 del 20/12/2013 l'importo del sostegno ammissibile per la misura "ristrutturazione e riconversione dei vigneti" per la campagna 2015/2016 non può superare 18.000,00 euro ad ettaro.

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi sostenuti per la ristrutturazione e la riconversione del vigneto.

La compensazione delle perdite di reddito può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

- l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni. L'estirpazione della superficie deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto l'impianto;
- una compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.

La compensazione finanziaria delle perdite di reddito non può comunque superare l'importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

Per le azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate (azioni A1 e B1) l'indennizzo per le perdite di reddito è riconosciuto nella misura complessiva di 3.000

euro ad ettaro, mentre per l'azione che prevede la pratica del sovrainnesto (azione A4) è riconosciuto nella misura complessiva di 1.500 euro ad ettaro.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è riconosciuto in *forma forfettaria* e comunque in misura non superiore al 75% del costo sostenuto (Reg.(CE) n. 1083/2006 - Regioni Obiettivo Convergenza).

La differenza tra il contributo concesso ed il costo complessivo sostenuto per la realizzazione dell'investimento è a carico del richiedente.

Il costo totale ammissibile e il contributo massimo concedibile per le diverse tipologie di intervento e per unità di superficie di intervento (ettaro) con una densità pari a 3.500 ceppi/ettaro, è riportato nella tabella 2.

Il costo sostenuto per la realizzazione degli interventi deve essere giustificato con idonea documentazione contabile (fatture, buste paga) per un importo non inferiore al contributo pubblico spettante sullo stesso.

A seguito di presentazione della rendicontazione finale dei costi sostenuti e della verifica sulla conformità degli stessi da parte dei Servizi Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio, sarà definitivamente determinato, con riferimento all'importo complessivo delle spese sostenute e giustificate da documenti contabili (fatture, buste paga), il contributo pubblico spettante. L'importo dell'anticipo erogato su cauzione e non riconoscibile a seguito della verifica finale sarà oggetto di recupero con le procedure stabilite da OP AGEA."

Tabella 2: Costo totale e aiuto pubblico ammissibile per ettaro

Tipologia Intervento	Codice azione	Costo unitario delle opere		Totale costo unitario ammissibile	Contributo massimo ammissibile per ettaro	Indennizzo massimo per perdite di reddito	Aiuto massimo concedibile
		Estirpazione vigneto	Realizzazione interventi spese tecniche comprese				
		€/Ha	€/Ha				
Riconversione varietale	A1	1.500,00	23.500,00	25.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
	A2		23.500,00	23.500,00	15.000,00		15.000,00
	A3		23.500,00	23.500,00	15.000,00		15.000,00
	A4		4.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00
Ristrutturazione	B1	1.500,00	23.500,00	25.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
	B2		23.500,00	23.500,00	15.000,00		15.000,00
	B3		23.500,00	23.500,00	15.000,00		15.000,00
Adeguamento	C		12.500,00	12.500,00	8.500,00		8.500,00

10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Ai sensi del D.M. n.15938 del 20/12/2013, art. 2, comma 1, le modalità applicative della misura, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni sono definite da AGEA Coordinamento e da AGEA OP d'intesa con le Regioni e le Province autonome. Tali modalità consentono di disporre delle informazioni e degli indici di valutazione dell'efficacia della misura da inviare alla Commissione UE, come previsto nel Programma nazionale di sostegno per la viticoltura.

Le domande per beneficiare dell'aiuto devono essere presentate all'AGEA OP utilizzando la modulistica e secondo le modalità operative stabilite dalla Circolare AGEA Coordinamento ACIU.2008.1497 del 17/10/2008 e s.m.i., dalle Istruzioni Operative AGEA O.P. n. 51 prot. n. UMU.2015.1884 del 25/11/2015 e dalla Circolare AGEA Coordinamento ACIU.2016.19 del 15/01/2016 avente ad oggetto "*Reg. (UE) n. 1308/2013 - misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti – modifica del termine di presentazione delle domande 2016*".

La compilazione e presentazione delle domande di aiuto è effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA OP sul portale SIAN a partire dal giorno 28 gennaio 2016.

Il termine ultimo per il rilascio delle domande di aiuto nel portale SIAN è fissato alle ore 24.00 del giorno 29 febbraio 2016.

La copia cartacea della domanda di aiuto, rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta dal richiedente e corredata della documentazione prevista dalle presenti disposizioni regionali, deve pervenire **in plico chiuso** alla Regione Puglia presso il protocollo del Servizio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, **entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 07 marzo 2016.**

Il plico chiuso deve riportare la seguente dicitura:

OCM Vino - campagne 2015/2016 – 2016/2017 Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" Ditta Richiedente: _____ domanda di aiuto n.: _____ NON APRIRE	Alla REGIONE PUGLIA Servizio Provinciale dell'Agricoltura di _____ Via _____ Cap _____ Città _____
---	--

10.1 Modalità di compilazione delle domande tramite portale SIAN

Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;

- b) con l'assistenza di un libero professionista - tecnico agrario, accreditato dalla Regione a seguito di richiesta presentata utilizzando il modello 2 allegato alle presenti disposizioni regionali e munito di opportuna delega appositamente conferita dal richiedente gli aiuti.

In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno munirsi di idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN, da richiedersi al Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN utilizzando il modello 1 allegato alle presenti disposizioni regionali.

- c) mediante "utente qualificato" che dovrà registrarsi nel sistema informativo;

Per l'utilizzo di tale funzionalità si rimanda a quanto indicato al punto 8.3 delle Istruzioni Operative AGEA O.P. n. 51 prot. n. UMU.2015.1884 del 25/11/2015, pubblicata nel sito www.agea.gov.it;

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle domande di aiuto, i soggetti accreditati devono fare riferimento al "Manuale dell'utente" pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

11. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO

Il richiedente i benefici deve allegare alla copia cartacea della domanda di aiuto, stampata e rilasciata sul portale SIAN e sottoscritta dal richiedente, la documentazione di seguito elencata:

- a) copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- b) relazione tecnica, a firma di un tecnico agrario abilitato e sottoscritta dal richiedente, a supporto delle scelte tecniche e delle opere del piano di miglioramento, delle varietà di uve da sostituire e da impiantare, la densità e sesto di impianto, la forma di allevamento, i riferimenti catastali oggetto dell'eventuale estirpazione e quelli oggetto di reimpianto;
- c) dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (redatta secondo il mod. "All.1b" di cui alle Istruzioni Operative AGEA n.51 del 25/11/2015);
- d) copia del titolo di possesso dei terreni condotti in proprietà/affitto/usufrutto sui quali devono essere realizzate le opere di ristrutturazione e riconversione del vigneto;
- e) planimetria del vigneto da estirpare (per gli interventi che prevedono l'operazione culturale di estirpazione), in scala 1:2000;
- f) planimetria del vigneto dopo gli interventi programmati, in scala 1:2000;
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di consenso all'esecuzione degli interventi rilasciata dal/i proprietario/i, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dei terreni oggetto degli interventi; qualora risultino più comproprietari, detto documento deve essere sottoscritto e corredato della copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale di ciascuno di essi;
- h) copie delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione del vino e/o mosto, di cui al Reg. (CE) n. 436/2009, riferite alla campagna in corso ed alle due campagne precedenti a quella in cui viene presentata la domanda di aiuto;
- i) copia del diritto di reimpianto in portafoglio. Tale documentazione non è necessaria nel caso in cui il richiedente indichi in domanda di aiuto un intervento relativo alle azioni A1 e/o B1 (estirpazione e reimpianto);
- j) dichiarazione del richiedente ai sensi del DPR 445/2000 riportante - con riferimento all'intera azienda agricola condotta e come risultante dal fascicolo aziendale - tutti i

dati di cui al punto 1 delle *“Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura”* approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013, pubblicata nel BUPR n.109 del 07/08/2013 e di seguito elencati:

- la tipologia di colture praticate in azienda e la relativa superficie mediamente utilizzata, nonché l’eventuale presenza e consistenza di allevamenti;
 - il fabbisogno annuo di lavoro aziendale calcolato in relazione a quanto sopra e sulla base dei parametri della DDS n.356/2007;
 - il numero di ULA impiegate in azienda nell’anno precedente;
 - il numero di ULA familiari impiegate mediamente nell’attività aziendale;
 - eventuali cause, tra quelle riportate ai punti seguenti, a giustificazione del mancato rispetto della congruità;
- k) copia della documentazione prevista dall’art.2, comma 4, della Legge regionale n. 28/2006 recante *“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”* (copia della dichiarazione annuale IVA e dei libri paga);
- l) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante l’impegno a rispettare quanto stabilito dalla Legge regionale n.28/2006 *“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”* e dal Regolamento regionale attuativo n.31 del 27/11/2009 ed a rispettare il *“requisito di congruità”* di cui alle *“Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura”* approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013 negli anni successivi alla presentazione della domanda di aiuto e sino alla scadenza degli impegni previsti;
- m) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante l’impegno a richiedere le previste autorizzazioni nel caso di interventi ricadenti negli ambiti territoriali individuati come zone pSIC, ZPS, Parchi e Riserve Naturali, secondo quanto specificato al successivo punto 25;
- n) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante il proprio domicilio di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, ovvero l’indirizzo di PEC del proprio tecnico agrario delegato alla presentazione della domanda;
- Si precisa che l’Amministrazione utilizzerà l’indirizzo PEC indicato dal richiedente ai fini delle successive comunicazioni degli esiti della ricevibilità, ammissibilità e finanziabilità, nonché di ulteriori adempimenti amministrativi a cui devono ottemperare i titolari delle domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa;
- o) autocertificazione del richiedente, in cui si attesta il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto, indicando obbligatoriamente il numero di posizione contributiva INPS. *(al fine della conferma del punteggio di cui al successivo paragrafo 12, criterio 2 della tabella 3, dichiarato in domanda).*

Nel caso di richiedente nella forma di società o cooperativa agricola di conduzione deve allegare anche:

- p) dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, attestante la vigenza della società o cooperativa agricola di conduzione (redatta secondo il mod. *“All.1a”* di cui alle Istruzioni Operative AGEA n.51 del 25/11/2015);
- q) copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto, con relativa copia conforme del verbale dell’organo societario (ove previsto) o dichiarazione dei soci in cui sia riportata l’approvazione dell’iniziativa e la delega al rappresentante legale a presentare domanda di aiuto ai sensi della misura.

12. PRIORITA', CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE

Considerato che i diritti di reimpianto assegnati dalla riserva regionale devono essere esercitati obbligatoriamente entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'assegnazione da parte della regione e che allo stato attuale risultano non esercitati alcuni dei diritti assegnati che scadono improrogabilmente il 31/07/2016 e i diritti che scadono improrogabilmente il 31/07/2017, si ritiene necessario stabilire delle priorità nella selezione delle domande che perverranno con riferimento al presente avviso, come di seguito riportato:

- **Priorità A:** per le domande che contengono diritti di reimpianto assegnati dalla riserva regionale da esercitarsi entro e non oltre il 31/07/2016. Tale priorità afferisce esclusivamente all'utilizzo delle risorse finanziarie di cui alla campagna 2015/2016;
- **Priorità B:** per le domande che contengono diritti di reimpianto assegnati dalla riserva regionale da esercitarsi entro e non oltre il 31/07/2017. Tale priorità afferisce esclusivamente all'utilizzo delle risorse finanziarie di cui alla campagna 2016/2017;

Si precisa che l'attribuzione delle precitate priorità avverrà solo se espressamente dichiarata in domanda di aiuto dal richiedente e non potrà essere richiesta con modalità diversa e che la stessa è riferita alla domanda di aiuto nel suo complesso.

Non costituisce priorità ai sensi del presente avviso la titolarità di diritti di reimpianto assegnati dalla riserva regionale con scadenza al 31/07/2018.

In riferimento a quanto sopra, il richiedente deve obbligatoriamente dichiarare nella domanda di aiuto:

- i punteggi cui ha diritto in base ai criteri indicati nella sottostante tabella 3 "*Criteri di selezione*";
- in caso di titolarità di diritti assegnati dalla riserva regionale, il termine ultimo entro il quale è consentito l'esercizio del diritto (31/07/2016 o 31/07/2017), ai fini dell'attribuzione di una delle priorità di cui innanzi.

Tabella 3: Criteri di selezione

n.	Descrizione criteri	Punteggio
1.	Interventi di ristrutturazione/riconversione con l'impiego esclusivo (100%) dei seguenti vitigni autoctoni riconosciuti con DGR n. 1390/2009 e s.m.i. con DGR n.2235/2014 : Aglianico n.; Aleatico n., Bianco di Alessano b., Bombino bianco b., Bombino nero n., Fiano b., Greco, Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce, Negro Amaro n., Primitivo n., Uva di Troia n., Verdea b., Moscatello selvatico b., Falanghina b., Pampanuto b., Malvasia n., Malvasia Bianca di Candida b., Francavilla b., Impigno b., Notardomenico n., Ottavianello n., Susumaniello n.; Antinello b.; Marchione b.; Maresco b.; Minutolo b.; Somarello rosso n.	15
2.	Impresa iscritta nella gestione previdenziale come imprenditore agricolo professionale (IAP) ovvero coltivatore diretto (CD).	10

3.	Richiedente giovane imprenditore agricolo E' considerato giovane imprenditore il soggetto che ha un'età non superiore ai 40 anni alla data di pubblicazione del bando. Tale età deve essere posseduta: - per le ditte individuali, dal titolare; - per le società di persone, da almeno i 2/3 dei soci (con riferimento ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice); - per le società cooperative da oltre il 50% dei soci nonché dalla maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società; - per le società di capitali, dai soci che complessivamente hanno sottoscritto oltre il 50% del capitale sociale, nonché dalla maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società e dall'Amministratore della stessa.	5
----	---	---

Si specifica che i criteri di selezione di cui alla tabella 3 sono stati condivisi dal Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale nella seduta del 27/11/2015.

I requisiti soggettivi di cui innanzi devono essere posseduti alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni nel BURP.

Per le domande che conseguiranno lo stesso punteggio verrà data la priorità ai richiedenti con età anagrafica minore.

In particolare si farà riferimento all'età anagrafica posseduta:

- dal titolare nel caso di persone fisiche;
- dal rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.

La graduatoria regionale sarà formulata con riferimento alle domande rilasciate nel portale SIAN entro il termine stabilito ed esclusivamente sulla base di quanto dichiarato dal richiedente in domanda di aiuto in merito ai criteri di selezione e alle priorità innanzi stabilite.

La graduatoria sarà approvata con provvedimento del Dirigente della Sezione Agricoltura e pubblicata sul BURP e nello stesso saranno definite, con riferimento alle risorse finanziarie disponibili della campagna 2015/2016 e alla priorità A), le domande ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa.

Tale pubblicazione avrà valore di comunicazione ai titolari delle domande di aiuto dell'inserimento in graduatoria, del punteggio e della priorità dichiarati in domanda, dell'ammissione all'istruttoria tecnico amministrativa e di altri eventuali adempimenti a loro carico.

Si precisa che, con riferimento alle risorse disponibili della campagna 2015/2016, l'ammissione all'istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate in graduatoria sarà effettuata prioritariamente per quelle il cui richiedente ha dichiarato il possesso della priorità A) e, ad esaurimento di tali domande, si procederà all'ammissione all'istruttoria delle altre domande nel rispetto della graduatoria, includendo anche quelle collocate utilmente nella stessa che hanno dichiarato la priorità B).

A seguito dell'assegnazione delle risorse della campagna 2016/2017 da parte del MiPAAF, con ulteriore provvedimento saranno ammesse all'istruttoria tecnico amministrativa le domande collocate nella medesima graduatoria a partire dalla prima domanda non ammessa a finanziamento con le risorse della campagna precedente e ammettendo prioritariamente quelle il cui richiedente ha dichiarato il possesso della priorità B).

13. ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

13.1 Verifica sulla ricezione del plico e sulla ricevibilità della domanda di aiuto

I Servizi Provinciali dell'Agricoltura, con riferimento alla graduatoria approvata e pubblicata nel BURP, effettuano preliminarmente la verifica sulla ricezione del plico conformemente alle modalità previste al precedente punto 10 ed entro il termine stabilito. Successivamente, secondo quanto previsto dalle istruzioni operative di AGEA OP, effettuano i controlli di ricevibilità per le domande di aiuto inserite in graduatoria e ammesse all'istruttoria così come stabilito al punto 12. In particolare accertano:

- la ricezione della copia cartacea della domanda;
- la regolare sottoscrizione della stessa da parte del richiedente;
- la presenza a corredo della domanda di aiuto della documentazione riportata allo specifico punto 11.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

In caso di plico non pervenuto e/o non conformemente pervenuto o di esito negativo della verifica di ricevibilità, si comunicherà ai titolari delle domande di aiuto, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito della verifica a mezzo PEC o raccomandata A/R con la relativa motivazione e si procederà, con l'aggiornamento della graduatoria pubblicata sul BURP, all'esclusione della domanda dalla stessa.

Avverso il suddetto esito negativo i richiedenti gli aiuti potranno presentare ricorso nei termini e con le modalità consentite dalla legge.

Per le domande ricevibili si procederà alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa.

13.2 Ammissibilità: controllo tecnico - amministrativo

I Servizi Provinciali dell'Agricoltura effettuano le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto ammesse all'istruttoria e risultate ricevibili.

Tali verifiche riguardano la corretta attribuzione degli specifici punteggi dichiarati nella domanda di aiuto e delle priorità eventualmente dichiarate, l'esame di merito della documentazione allegata, nonché il possesso dei requisiti di accesso ai benefici.

In caso di non conformità dei punteggi e delle priorità dichiarate in domanda si procederà alla decurtazione dei punteggi non correttamente dichiarati e alla rideterminazione del punteggio complessivo e alla non applicazione della priorità. Conseguentemente la domanda, in sede di aggiornamento della graduatoria, sarà ricollocata nella stessa in base all'effettivo punteggio conseguito a seguito delle verifiche e all'effettivo possesso della priorità dichiarata. Tale circostanza potrà determinare l'esclusione della domanda dall'istruttoria tecnico-amministrativa.

In caso di esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa la domanda sarà esclusa dalla graduatoria previa comunicazione ai titolari delle domande di aiuto, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito della verifica a mezzo PEC o raccomandata A/R con la relativa motivazione.

Avverso il suddetto esito negativo i richiedenti gli aiuti potranno presentare ricorso ovvero controdeduzioni nei termini e con le modalità consentite dalla legge.

I Servizi Provinciali dell'Agricoltura, competenti per territorio, in questa fase potranno richiedere eventuali chiarimenti e documentazione integrativa, in aggiunta a quella

prevista dalle presenti disposizioni, qualora ritenuta utile per la corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

Qualora si rilevasse la necessità di modificare i dati della domanda di aiuto, i Servizi Provinciali dell'Agricoltura invitano il richiedente medesimo a presentare una domanda di rettifica.

In tal caso, al fine del rispetto del termine di comunicazione di ammissibilità e di finanziabilità delle domande di aiuto, nell'invito inoltrato al richiedente l'ente istruttore indica, altresì, la data ultima entro la quale detta domanda di rettifica deve essere presentata.

Qualora si ravvisasse la necessità di un controllo in loco, i Servizi Provinciali dell'Agricoltura provvederanno all'effettuazione ai fini della definizione dell'istruttoria.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

I Servizi Provinciali dell'Agricoltura selezionano con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari al 5% delle domande per i quali sono tenuti ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati.

13.2.1. Ammissibilità: controllo in loco (ex-ante)

L'OP AGEA estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande per Regione/P.A., per il quale l'OP AGEA opera la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 81 del Reg. CE 555/2008, il controllo ex-ante include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell'art. 75 dello stesso regolamento.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art. 6 del Reg. CE 555/2008 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per «rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, rendendone disponibili gli esiti registrati sul SIAN all'Ente istruttore. Le misurazioni rilevate, ai sensi dell'art. 75, sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa.

Le domande di aiuto che avranno superato positivamente tutte le verifiche innanzi dette conseguiranno esito favorevole per l'istruttoria tecnico-amministrativa.

14. FINANZIABILITÀ DELLE DOMANDE DI AIUTO

Gli esiti di ammissibilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list a cura dei Servizi Provinciali dell'Agricoltura.

La Sezione Agricoltura, avendo preso atto degli esiti dell'istruttoria espletata dai Servizi Provinciali dell'Agricoltura, determina con proprio provvedimento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, l'ammissione al finanziamento delle domande di aiuto.

Al fine di accelerare la procedura di acquisizione delle polizze fideiussorie il provvedimento di concessione degli aiuti sarà pubblicato sul sito regionale <http://www.regione.puglia.it> e al link dell'Servizio Produzioni arboree ed erbacee (banner regione puglia/strutture regionali/servizio produzioni arboree ed erbacee/misura ristrutturazione vigneti/campagna 2015-2016) e tale pubblicazione costituisce preliminare comunicazione alla ditta beneficiaria dell'ammissione agli aiuti e invito a procedere all'acquisizione della polizza fideiussoria.

I Servizi Provinciali dell'Agricoltura, in ogni caso, comunicano ai richiedenti a mezzo PEC o raccomandata A/R l'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto (comunicazione di concessione del finanziamento).

15. PAGAMENTO DELL'AIUTO

Il pagamento dell'aiuto viene effettuato da AGEA OP.

Il pagamento dell'aiuto può essere a collaudo o anticipato.

Nel caso di *pagamento a collaudo* il contributo è erogato previa verifica dell'esecuzione degli interventi previsti nella domanda ammessa a finanziamento. In tal caso i beneficiari devono ultimare gli interventi e richiedere il collaudo delle opere nel rispetto del termine e delle modalità stabilite da AGEA OP con le Istruzioni Operative n.51 del 25/11/2015, cui si rinvia.

Il *pagamento anticipato* del contributo è ammissibile prima della realizzazione di tutte le operazioni previste nella domanda di aiuto, a condizione che:

- l'esecuzione degli interventi sia iniziata e quindi il beneficiario abbia notificato l'inizio dei lavori;
- eventuali operazioni precedenti realizzate sulla stessa superficie per la quale il produttore abbia in precedenza ricevuto un anticipo siano state completate;
- il beneficiario costituisca una polizza fidejussoria a favore di AGEA Organismo pagatore di importo pari al 120% del contributo concesso con le modalità e i tempi stabiliti dalla stesso Organismo pagatore;
- il beneficiario realizzi gli interventi entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell'anticipo.

Tale periodo può essere modificato se:

- a) le superficie interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti;
- b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

16. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore a € 150.000,00, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di un'ideale certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

La Regione deve richiedere alla Prefettura competente per territorio, il rilascio dell'apposita certificazione antimafia, previa consegna da parte dell'interessato di idonea dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, secondo la modulistica allegata alle Istruzioni Operative OP AGEA n.51, articolata in:

- copia modello dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta dal rappresentante legale;
- copia della dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi aventi la maggiore età e che risiedono nel territorio dello Stato.

17. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE

Sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute e giustificate da documentazione contabile per l'acquisto di materiali nuovi (pali, fili, tiranti, barbatelle ecc.) e per la realizzazione a regola d'arte dell'intervento di ristrutturazione/riconversione del vigneto (lavori preparazione del terreno, montaggio struttura di sostegno, ecc...).

Si precisa che l'impianto ad *alberello pugliese* è caratterizzato dalla totale assenza della struttura di sostegno e, pertanto, nel caso di interventi che prevedono tale forma di allevamento il costo relativo all'acquisto di pali, fili, tutori, ecc. non è ammissibile agli aiuti.

I lavori direttamente eseguiti dall'imprenditore e/o dai componenti del nucleo familiare o con l'utilizzo di idonee macchine e attrezzature aziendali potranno essere riconosciuti nella misura massima del 25% del costo totale sostenuto, presentando a supporto degli stessi idonea documentazione probatoria.

Non sono ammesse al contributo le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine stabilito per la realizzazione degli interventi approvati e finanziati di cui al punto 18 del presente provvedimento.

18. TERMINE LAVORI E RICHIESTA DI COLLAUDO

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 9, par. 1 del Reg. CE n. 555/2008 l'aiuto è versato previa verifica della esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di aiuto, i richiedenti ammessi con domanda di aiuto a collaudo ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono comunicare il completamento dei lavori, presentando al Servizio Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, apposita comunicazione di "termine lavori e richiesta di collaudo" nel rispetto del termine e delle modalità stabilite da AGEA OP al punto 18 delle Istruzioni Operative n.51 del 25/11/2015, cui si rinvia.

In ogni caso, alla richiesta di collaudo deve essere allegata la seguente documentazione:

- elenco della documentazione allegata;
- quadro economico consuntivo delle opere realizzate datato, timbrato e firmato da un tecnico agrario abilitato;
- documenti giustificativi dell'intera spesa, in originale e copia:
 - fatture registrate e fiscalmente in regola, debitamente quietanzate, mediante dichiarazioni liberatorie delle ditte esecutrici/fornitrici sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000;
 - buste paga nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra aziendale;
 - documentazione avente valore probatorio equivalente nel caso di lavori eseguiti direttamente dal beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare o con idonee macchine/attrezzature aziendali;
- copia degli atti di pagamento;
- copia del registro IVA degli acquisti;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta da un tecnico agrario abilitato e dall'impresa beneficiaria, relativa ai lavori direttamente eseguiti dall'imprenditore e/o dai componenti del nucleo familiare o con l'utilizzo di idonee macchine e attrezzature aziendali. Tale dichiarazione deve attestare:
 - la tipologia dei lavori effettuati;
 - le modalità con le quali sono stati eseguiti i lavori, specificando i mezzi tecnici impiegati per la loro realizzazione, la disponibilità degli stessi a livello aziendale e l'idoneità per le operazioni effettuate;
 - il numero di giornate lavorative prestate per la realizzazione degli interventi ed i soggetti interessati;

- dichiarazione della ditta beneficiaria per le opere eseguite da manodopera aziendale e/o extra aziendale, attestante il numero di giornate lavorative impiegate e la tipologia dei lavori effettuati;
- autocertificazione di regolarità contributiva riportante i riferimenti di iscrizione agli enti INPS ed INAIL in cui si dichiara di essere in regola con le rispettive posizioni assicurative;
- certificazione sanitaria e varietale del materiale utilizzato, rilasciata da vivaisti autorizzati;
- copia dei nulla osta o pareri qualora previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e di beni culturali rilasciati dagli organi competenti, ove pertinente e nel caso non siano stati precedentemente prodotti, o dichiarazione sostitutiva di notorietà, sottoscritta da professionista abilitato, attestante che per gli interventi realizzati non sussiste alcun obbligo di acquisizione;

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l'esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:

- bonifico
- assegno circolare emesso con la dicitura "non trasferibile";
- modello F24
- Ricevute bancarie (RiBa)

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti; eventuali spese pagate con moneta contante, anche se di modesta entità, non potranno essere ammessi agli aiuti.

19. PROROGA DEL TERMINE DEI LAVORI

In presenza di comprovate cause di forza maggiore che impediscono all'azienda di completare i lavori entro i termini previsti al precedente punto 18, l'azienda può fare richiesta di proroga del termine lavori.

La richiesta di proroga al termine di esecuzione dei lavori previo riconoscimento di causa di forza maggiore, deve essere inoltrata formalmente al Servizio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi.

Per le domande di aiuto pagate in via anticipata su cauzione non è consentito concedere proroghe per periodi complessivamente superiori a 5 anni dalla data di finanziabilità della domanda, così come previsto dall'art. 4 par. 6 del D.M. 15938 del 20/12/2013.

E' possibile presentare richiesta di proroga nei casi specificatamente previsti dall'art. 9, par. 2 del Reg. (CE) n. 555/2008, quali:

- a) le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;
- b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato l'esistenza di problemi sanitari al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

Inoltre, fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, possono essere riconosciute, in particolare, le seguenti cause di forza maggiore o

circostanze eccezionali, come di seguito riportato, previa richiesta da presentare formalmente al Servizio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata".

20. VARIANTI

Sono ammissibili, per comprovati motivi di ordine tecnico non individuabili all'atto della presentazione della domanda o per sopravvenute cause di forza maggiore, richieste di variante relative alle particelle interessate dall'impianto del vigneto, ai vitigni da impiantare, alle caratteristiche tecniche dei vigneti, alla tipologia di vino.

Non sono ammissibili richieste di variante che possono determinare un aumento degli importi di contributo richiesti con la domanda iniziale, né quelle che comportino un aumento di superficie o una variazione del punteggio richiesti nella domanda. Tutte le variazioni al progetto ammesso a finanziamento dovranno essere dettagliatamente descritte in apposita relazione a firma di un tecnico abilitato e sottoscritta dal beneficiario, al fine di essere preventivamente autorizzate.

Le richieste di variante devono essere presentate ai Servizi Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio, allegando la documentazione necessaria.

In ogni caso le varianti devono essere autorizzate dai suddetti Servizi, previa verifica del rispetto delle disposizioni previste dal bando.

21. RESTITUZIONI

Nel caso di pagamento anticipato dell'aiuto, in tutti i casi in cui non viene accertato il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato (rinunce successive al pagamento, superficie non realizzata o con opere non conformi alle presenti disposizioni, fatture non eleggibili, sanzioni derivanti da mancata rendicontazione annuale delle spese sostenute laddove previsto), ai fini dello svincolo della garanzia l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto, maggiorato del 20% (percentuale di cauzione).

Tuttavia, qualora la motivazione del mancato riconoscimento sia dovuta a:

- ricalcolo dell'importo in conseguenza di prezziari regionali superiori ai costi unitari effettivamente sostenuti;
- errori dell'Amministrazione;
- mancati adempimenti per cause di forza maggiore debitamente documentate ai sensi del Reg.(CE) n. 73/2009;

l'azienda contraente, ai fini dello svincolo della garanzia, è tenuta a rimborsare l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorata del calcolo degli interessi

- secondo il tasso di interesse legale - calcolati per i giorni a partire dal sessantesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Tale ultima modalità di calcolo si applica anche ai casi in cui la differenza tra la superficie su cui sono state realizzate le opere e la superficie per la quale è stato già pagato l'aiuto, possa essere scaturita da errori di stima derivanti dalla mancata considerazione di elementi tecnici non puntualmente valutabili in fase progettuale e sia possibile per l'Ente istruttore accertare che l'impianto effettivamente realizzato conservi la stessa validità tecnico-economica.

22. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria e comunicati alla Regione Puglia con le modalità previste dalle disposizioni regionali per la gestione del potenziale produttivo viticolo e dalle presenti disposizioni regionali di attuazione.

Il conduttore dovrà altresì presentare per tali superfici vitate, ai fini delle verifiche regionali previste dal D.M. 16 dicembre 2010, la richiesta di idoneità alla produzione dei relativi vini DOCG/DOP/IGP, con le modalità stabilite dalla Regione e dall'AGEA.

Il produttore inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- rispettare quanto stabilito dalla Legge regionale n.28/2006 *"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare"* e dal Regolamento regionale attuativo n.31 del 27/11/2009;
- a rispettare il *"requisito di congruità"* di cui al successivo punto 23 delle presenti disposizioni negli anni successivi alla presentazione della domanda e sino alla scadenza degli impegni previsti;
- non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione del Servizio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio;
- segnalare tempestivamente, entro e non oltre dieci giorni, al Servizio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'impianto;
- non modificare la destinazione colturale delle unità vitate oggetto degli interventi approvati e finanziati, fatto salvo il riconoscimento delle cause di forza maggiore, prima che siano trascorsi cinque anni dall'accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi;
- trasferire gli impegni assunti in caso di cessione o sostituzione del produttore al nuovo conduttore dell'azienda interessata dagli interventi;

In caso di cessione parziale o totale, a qualsiasi titolo, o di cambio di conduzione, del vigneto realizzato, il subentrante è tenuto al rispetto degli impegni e dei vincoli stabiliti dalle presenti disposizioni. In particolare ai fini del subentro è necessario che risulti costituito o aggiornato il fascicolo aziendale del subentrante con le superfici oggetto della domanda di aiuto. Il subentrante dovrà obbligatoriamente risultare in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito la concessione dell'anticipo e dovrà sottoscrivere, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda.

Il cambio di proprietà o conduzione dovrà essere comunicato al Servizio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, dal nuovo proprietario

e/o conduttore, allegando il relativo atto o contratto di affitto in copia conforme unitamente ad apposita dichiarazione in merito al rispetto degli impegni ed ai vincoli sottoscritti dal precedente beneficiario.

Il Servizio istruttore verificherà, con riferimento al nuovo soggetto beneficiario il subentro, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità provvisoria.

L'inosservanza degli impegni assunti da parte del beneficiario comporta la decadenza parziale o totale dall'aiuto concesso, con l'obbligo di restituzione del contributo erogato oltre agli interessi previsti per legge, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

23. DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE

I soggetti beneficiari degli aiuti dovranno essere in regola ed impegnarsi a rispettare le seguenti disposizioni:

- Legge regionale n.28/2006 *"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare"* e Regolamento regionale attuativo n.31 del 27/11/2009;
- Regolarità contributiva.

In particolare con riferimento al Regolamento Regionale n.31 del 27/11/2009, si specifica che:

Art.2, comma 1

"È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;*
- b) dagli uffici regionali;*
- c) dal giudice con sentenza;*
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;*
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.*

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

Art.2, comma 2

"Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

Con DGR n.2506/2011, la Giunta Regionale ha dato attuazione alla L.R. n.26 ottobre 2006 n. 28 recante "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" stabilendo che nel settore agricolo la valutazione di congruità della manodopera occupata abbia luogo impiegando le tabelle recanti il "fabbisogno di lavoro per ettaro-coltura e/o per capo di bestiame adulto allevato" di cui alla Determinazione dirigenziale del Settore Alimentazione n.356/2007, pubblicata nel BURP n.132 del 20/09/2007.

In applicazione della DGR n.2506/2011, al momento di presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve indicare i dati di cui al punto 1 delle "Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura" approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013, pubblicate nel BURP n.109 del 07/08/2013.

La concessione dell'aiuto è condizionata al possesso del *requisito di congruità* con l'impegno da parte dell'impresa beneficiaria a mantenerlo negli anni successivi alla presentazione della domanda di aiuto e sino alla scadenza degli impegni previsti.

24. CONDIZIONALITA'

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni previste in materia di condizionalità dal Reg. (CE) 1306/2013. In base agli articoli 92 e 93 del Reg. (CE) 1306/2013, alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull'intera superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del sostegno in questione, fa seguito l'irrogazione delle sanzioni.

25. INTERVENTI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI INDIVIDUATI COME ZONE pSIC, ZPS, PARCHI E RISERVE NATURALI

In caso di interventi da realizzare su particelle ricadenti negli ambiti territoriali di Natura 2000 o soggette ad altri vincoli ambientali, è necessario acquisire le prescritte autorizzazioni (nulla osta, pareri, valutazione di incidenza o di impatto ambientale, ecc.) in base a quanto stabilito dalle Leggi Regionali n. 11/2001 e n. 17/07.

Si evidenzia che su tutto il territorio regionale sono soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale obbligatoria tutte le tipologie di intervento elencate nell'allegato A della Legge Regionale n.11 del 12 aprile 2001 ed a verifica di assoggettabilità alla VIA le tipologie di intervento elencate nell'allegato B della stessa legge.

In relazione a quanto disposto dalle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e dal D.P.R. n. 357/1997 di recepimento, il Ministero dell'Ambiente ha emanato il decreto ministeriale 3 aprile 2000, in cui sono elencate le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ed i proposti siti di importanza comunitaria (p.S.I.C.) di ciascuna Regione. L'elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, è stato modificato dal D.M. 25 marzo 2005.

Tutti gli interventi e le opere ricadenti negli ambiti territoriali individuati come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), Parco e Riserve Naturali, sono assoggettati a Valutazione di Incidenza, come esplicitato nella D.G.R. n. 304 del 14 marzo 2006 contenente l'atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003.

Qualora esista un Ente Gestore dell'area naturale protetta, in cui ricadono gli interventi e le opere previste, si rimanda ai vincoli e prescrizioni previsti negli specifici Piani di gestione.

La Giunta regionale con D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 105 del 19/08/2005) ha provveduto alla classificazione di ulteriori ZPS.

Il Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008, modificando e integrando il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008, ha recepito i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.

Nelle Aree Naturali protette si applicano le norme di salvaguardia stabilite dagli atti normativi che regolamentano l'istituzione e la gestione delle stesse, ovvero dalla L.R. n. 19/1997 e dalla legge quadro sulle Aree Protette n.394 del 06/12/1991.

Al fine di verificare se la superficie aziendale oggetto di intervento ricada nelle zone pSIC o ZPS (Siti Natura 2000) è possibile consultare le specifiche cartografie disponibili sul sito del Servizio Parchi - Assessorato all'Ecologia.

Ai soli fini della Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art.5 del D.P.R.n.357/97, così come modificato dal D.P.R. n.120/2003, si ravvisano le seguenti due condizioni:

Interventi che vanno sottoposti a Valutazione di Incidenza

- interventi che consistono nel "*reimpianto con estirpazione*" che prevedano la ricollocazione e l'esercizio del diritto di reimpianto su terreno diverso da quello occupato dal vigneto estirpato o da estirpare;
- tutti gli interventi che consistono nel "*reimpianto senza estirpazione*"

Interventi esclusi dalla Valutazione di Incidenza

Per le seguenti tipologie di intervento, si ritiene che si possa considerare nulla o trascurabile l'incidenza sui Siti Natura 2000, in quanto non viene modificato l'uso

del suolo e quindi non è ravvisabile un impatto diretto su habitat di specie tutelati ai sensi delle direttive 79/409/CE e 92/43/CE:

- interventi che consistono nel reimpianto con estirpazione, soltanto nel caso in cui il reimpianto venga effettuato nell'identica ubicazione del vigneto già estirpato o da estirpare.

26. COMUNICAZIONE DEGLI ANTICIPI RICEVUTI

Ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche agricole 5 agosto 2014 n. 4615 e s.m.i., per gli aiuti ricevuti in anticipo che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno effettuato una richiesta di collaudo finale, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:

- L'importo delle spese sostenute al 15 ottobre;
- L'ammontare degli importi degli anticipi non ancor utilizzati.

Tale comunicazione va presentata anche in fase di richiesta di collaudo finale e in fase di rinuncia post pagamento.

Il mancato adempimento di tale obbligo comporta l'applicazione di una penalità pari all'1% del valore dell'anticipo ricevuto.

27. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione Puglia potrà essere presentato ricorso nei termini e con le modalità consentite dalla legge.

28. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto per la misura degli Ristrutturazione e riconversione vigneti è il Servizio Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, salvo diversa disposizione per delega.

Il responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto previsto da Reg. (CE) n. 1234/2007 art. 103 octodecies è l'Ufficio OCM Vino e altri aiuti di Agea.

29. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia nonché, con riferimento alle procedure stabilite da AGEA per il pagamento degli aiuti, al *"Manuale delle procedure inerente le attività di controllo delegate da OP AGEA alle Regioni – Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti"*, ed alle Circolari applicative emanate dalla stessa AGEA.

Modello 1: Richiesta credenziali di accesso al portale SIAN

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA
DELL'AMBIENTE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

n.cava@regione.puglia.it

Oggetto	OCM Vino - Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" Disposizioni regionali di attuazione campagne 2015/2016 – 2016/2017 RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AL PORTALE SIAN
---------	--

(Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____ CF: _____.

TEL. _____ FAX _____ Email: _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo _____ Prov. _____

CHIEDE

☐ **CREDENZIALI** (1) all'accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande Misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti", inviando la presente al seguente indirizzo mail: n.cava@regione.puglia.it

All'uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Timbro e firma

Allega alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;

(1) La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all'accesso al portale SIAN.

Modello 2: Richiesta autorizzazione accesso e consultazione fascicoli aziendali

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA
DELL'AMBIENTE

SERVIZIO PROVINCIALE AGRICOLTURA DI _____

Oggetto	Richiesta: AUTORIZZAZIONE ACCESSO – CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI Compilazione-Stampa e Rilascio Domande Misura Ristrutturazione e riconversione Vigneti OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” Disposizioni regionali di attuazione campagne 2015/2016 – 2016/2017
---------	---

(Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____ CF: _____.

Iscritto al N° _____ dell'Albo del _____ Prov. _____

Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata, dalle Ditte di seguito indicate con i rispettivi CUAA, alla presentazione delle domande per la campagna 2015/2016 - 2016/2017, relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”:

CHIEDE

A codesto Servizio Provinciale Agricoltura di _____

L'AUTORIZZAZIONE all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati (piano di coltivazione) ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale SIAN.

All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Timbro e firma

Allegati:

- Documento di riconoscimento
- **Elenco Ditte – CUAA**
- **Mandato/delega n° _____ Ditte**
- **Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUAA**

Delega- Autorizzazione

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____

CF: _____ - P.IVA : _____

CUAA: _____.

Titolare domanda di aiuto relativa alla misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti" - campagne 2015/2016 – 2016/2017 presentata ai sensi del Reg. (UE) n.1308/2013 e D.M. n.15938 del 20/12/2013 – presso la Regione Puglia.

DELEGA

Il Dott. Agr. /P.Agr./Agr. _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____

CF: _____.

Iscritto al N° _____ dell'Albo del _____ Prov. _____,

nella sua qualità di tecnico incaricato

TEL. _____ FAX _____ PEC: _____;

AUTORIZZA

alla **Compilazione – Rilascio - Stampa** - sul portale SIAN della domanda relativa alla misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti" - campagne 2015/2016 – 2016/2017.

Lo stesso all'accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati, per gli usi consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagne 2015/2016 – 2016/2017.

Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dalla L. 675/1996.

_____ li _____

Firma

Allegati:

- Documento di riconoscimento
- Revoca dal precedente tecnico o CAA

Elenco Ditte – Domande di aiuto
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
Disposizioni regionali di attuazione campagne 2015/2016 – 2016/2017

N°	Intestazione Ditta	CUAA	P.IVA

Timbro e firma del Tecnico Incaricato

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 13 gennaio 2016, n. 8

D.lgs. n. 152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi - cod. pratica W2TIXY2, procedimento di autorizzazione unica relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica in agro di Serracapriola (Fg) in loc. "Pozzo Murato - Boccadoro, Masseria Maddalena e Groppa di Mulo", di una stazione elettrica a 380/150 kV collegata in entra-esce sulla linea 380 RTN a 380 kV "Foggia-Larino" e di una sottostazione utente 20/150 kV connessa alla nuova sezione a 150 kV della stazione elettrica 380/150 kV sita nel Comune di Torremaggiore (Fg) - esecuzione sentenza del Consiglio di Stato n. 4735 del 13/10/2015 -- riesame della D.D. n. 225/2013 recante diniego istanza di proroga dell'efficacia del provvedimento di esclusione da VIA D.D. n. 120/2009.

Proponente: EDP Renewables Italia Holding Srl, con sede legale in Milano alla Via Lepetit n. 8/10.

L'anno 2016 addì 13 del mese di gennaio in Modugno, nella sede della Sezione Ecologia, sulla scorta dell'istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Ecologia avv. G. Barbieri e ing. F. Corvace, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 120 dell'11/03/2009 la Regione Puglia - Servizio Ecologia determinava di escludere dalla procedura di VIA il progetto di impianto eolico presentato dalla società Energia in Natura Srl (originaria denominazione sociale della società in intestazione) relativamente agli aerogeneratori puntualmente indicati ed identificati nel medesimo provvedimento dai nn. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 37 e 40. In esito al procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi della normativa regionale di settore *ratione temporis* applicabile (r.r. n. 16/2006), il predetto atto dirigenziale individuava come esclusi dalla procedura di VIA n. 14 aerogeneratori dei quali solo quattro, in applicazione del parametro di controllo previsto dall'art.14 co.7 del citato r.r. n. 16/2006, venivano ammessi all'iter di autorizzazione unica ex d.lgs. n. 387/2003. Tale determinazione costituiva oggetto di ricorso straordinario notificato dalla società proponente l'intervento dinanzi al Presidente della Repubblica e, alla data di adozione del presente provvedimento, non risulta adottata ancora alcuna statuizione in merito;

con nota prot. n. 268_12 VG/ml del 30/04/2012 (prot. Ecologia n. 3995 del 18/05/2012), la EDP Renewables Italia Srl formulava istanza di proroga dell'efficacia della determinazione n. 120/2009 inerente alla esclusione da VIA del progetto proposto dalla Energia in Natura Srl, originaria titolare dell'iniziativa progettuale in argomento;

in occasione della prima riunione di Conferenza dei Servizi volta al rilascio dell'autorizzazione unica convocata dal preposto Servizio Regionale Energie Rinnovabili, con nota acquisita al prot. Ecologia n. 4380 del 21/04/2011, la società proponente trasmetteva - anche al Servizio Ecologia, oltre che a tutti gli Enti convocati in CdS - il progetto definitivo costituito da 14 aerogeneratori, conformemente alla determinazione di VIA e dunque, al lordo della riduzione operata dal parametro di controllo introdotto dal r.r. n. 16/2006. Detto progetto definitivo differiva da quello oggetto del parere di esclusione da VIA di cui alla determinazione n. 120/2009 e, tale rilievo formulava oggetto di specifica nota del Servizio Ecologia avente prot. 1261 del 14/02/2012. In particolare in detta ultima nota si rappresentava che:

1. gli elaborati concernenti il tracciato del cavidotto e la sottostazione di connessione alla RTN del progetto definitivo differivano rispetto a quanto rappresentato nell'istanza culminata nella d.d. n. 120/2009
2. la modifica introdotta nel progetto definitivo comportava l'interessamento del Comune di Torremaggiore non già coinvolto nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA iniziale (di seguito "*screening*")
3. il cavidotto, nel suo attuale percorso, attraversava il SIC denominato "*Valle Fortore-Lago di Occhito*"
4. il cavidotto, le opere di connessione aerea, la sottostazione e la nuova stazione di Terna interessavano l'area IBA "*Monti della Daunia*" (come da segnalazione di Arpa Puglia DAP Foggia prot. n. 18929 del 13.04.2011)